

LE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI MANGIMI

Perugia, 20 ottobre 2017

Avv. Giorgia Andreis
Studio Avvocato Andreis e Associati
Torino – Milano

Avv. Giorgia Andreis -
giorgia.andreis@andreiseassociati.it

1

OSM

*Deve garantire la conformità del mangime in
punto igiene e sicurezza e in punto corretta
presentazione.*

Capisaldi:

Reg. CE 183/05, che stabilisce requisiti per
l'igiene dei mangimi

Reg. CE 767/09, sull'immissione sul mercato e
sull'uso dei mangimi

Avv. Giorgia Andreis -
giorgia.andreis@andreiseassociati.it

2

La violazione dei regolamenti comunitari è punita da provvedimenti *ad hoc* con sanzioni amministrative

2016 – Depenalizzazione di alcuni reati

Attenzione alle fattispecie ancora punite penalmente

Procedura di allerta

In particolare,

il Reg. CE 183/05 , che stabilisce i) le norme generali in materia di igiene dei mangimi; ii) le condizioni e disposizioni atte ad assicurare la rintracciabilità dei mangimi; iii) le condizioni e disposizioni per la registrazione e il riconoscimento di stabilimenti,

trova la sua disciplina sanzionatoria nel D. Lgs. 142/09

Il decreto 142/09 punisce con sanzioni amministrative pecuniarie le violazioni relative:

- Alla registrazione degli stabilimenti
- Al riconoscimento degli stabilimenti
- Al mancato rispetto dei requisiti generali in materia di sicurezza
- Alla mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo
- Alla non conformità alle pratiche di alimentazione degli animali (allevatori)
- Agli obblighi specifici inerenti la fornitura di mangimi da stabilimenti registrati e/o riconosciuti
- Alle importazioni

Sanzioni accessorie

Per le violazioni di cui agli artt.5 e 6 del decreto (obblighi specifici e importazione), gli organi preposti al controllo possono proporre all'autorità competente per la registrazione o il riconoscimento l'adozione del provvedimento di immediata sospensione della registrazione o del riconoscimento di cui all'articolo 14 del regolamento, da comunicare all'interessato.

La sospensione della registrazione o del riconoscimento di uno stabilimento termina con l'avvenuto adeguamento dello stesso ai requisiti previsti dal regolamento e non può comunque eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento.

In presenza di gravi e reiterate violazioni di cui al comma 1 e nei casi previsti dall'articolo 15 del regolamento, la registrazione o il riconoscimento effettuati ai sensi degli articoli 5 e 10 del regolamento sono revocati.

Il Reg. CE 767/09, il cui obiettivo è armonizzare le condizioni per l'immissione sul mercato e l'uso dei mangimi, in modo da garantire un elevato livello di sicurezza dei mangimi e, in tal modo, un elevato livello di protezione della salute pubblica, nonché di fornire un'informazione adeguata per gli utilizzatori e i consumatori e di rafforzare il buon funzionamento del mercato interno,

trova la sua disciplina sanzionatoria nel D.
Lgs. 26/17

Il D. Lgs 26/17 punisce con sanzioni amministrative pecuniarie le:

Violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione

Violazioni riguardanti le responsabilità e gli obblighi delle imprese nel settore dei mangimi

Violazioni riguardanti restrizioni e divieti

Violazioni riguardanti il tenore di additivi

Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

Violazioni riguardanti i principi per l'etichettatura e la presentazione

Violazioni riguardanti le responsabilità

Violazioni riguardanti le allegazioni

Violazioni riguardanti la presentazione delle indicazioni di etichettatura

Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura

Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi

Violazioni riguardanti l'etichettatura facoltativa

Violazioni riguardanti il confezionamento

Violazioni riguardanti il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi

Violazioni riguardanti i codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura

Sanzioni accessorie

In presenza di reiterate violazioni di cui agli artt. 3, c. 1 (disposizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione);

5, c. 1 (commercio o utilizzo ai fini dell'alimentazione animale di materiali soggetti a restrizioni o vietati);

13, c.1 (indicazioni obbligatorie specifiche di etichettatura o indicazioni non rispondenti a quelle ex All. VIII Reg. 767), del presente decreto,

gli organi preposti al controllo possono proporre all'autorità competente l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività da tre giorni a tre mesi.

In presenza di gravi violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente può disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento effettuati ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 183/2005.

Depenalizzazione di alcuni reati, fra cui i reati che punivano ai sensi del D. Lgs. 149/04 la preparazione e commercializzazione di mangimi contenenti sostanze indesiderabili non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti e la mescolatura, a scopo di diluizione, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanze indesiderabili superasse il livello massimo fissato nell'allegato I, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Tali condotte erano punite con la pena della sola ammenda (sono previste sanzioni accessorie).

Nota all'art. 9: "A norma dell'art. 1, c.1, D.Lgs. 8/16 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Conseguentemente l'importo della presente sanzione è stato rideterminato da euro 10.000 a euro 50.000, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c.5, lett. c), del medesimo D.Lgs. n. 8/2016. In virtù di quanto previsto dall'art. 5, c.1, dello stesso D.Lgs. n. 8/2016, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato".

Il D. Lgs. 8/16 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, è stato pubblicato nella GU 22 gennaio 2016, n. 17 e reca disposizioni inerenti alla applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse (art. 8) e alla trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa (art. 9).

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Principi e procedura *ex* L. 689/81:

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Responsabilità personale (artt. 2-4).

Concorso di persone (Art. 5)

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

v. Chiunque, OSM, Responsabile della etichettatura

Responsabilità solidale (art. 6).

La Procedura ex L. 689/81

- a. scritti difensivi
- b. audizione
- c. ordinanza-ingiunzione
- d. impugnazione (ricorso al Tribunale o Giudice di Pace)

D. L. 91/14

Diffida: per la violazione alle norme in materia agroalimentare si può diffidare ad adempiere entro 20 giorni.

Casi di:

- prima violazione;
- violazioni sanabili: errori e omissioni formali che comportano una mera regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.

In materia di presentazione dei mangimi,
possibile applicazione del

Codice del Consumo

Pratiche commerciali sleali.

Artt. 18 – 27^{quater}: definizioni e competenza
dell'AGCM.

Principio di ingannevolezza e elementi rilevanti
ai fini dell'induzione in inganno.

È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (esistenza o natura, caratteristiche principali del prodotto) e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Sanzioni previste dal Codice del Consumo

L'AGCM agisce d'ufficio o su istanza di soggetto o organizzazione che ne abbia interesse e può applicare le seguenti sanzioni:

- ⦿ Divieto di diffusione o di continuazione della pratica sleale.
- ⦿ Sanzioni pecuniarie da 5.000 a 5.000.000 Euro (Principio di proporzionalità *ex art. 11 L. 689/81*).
- ⦿ Pubblicazione del provvedimento
- ⦿ Pubblicazione di dichiarazioni rettificative (per es. sul sito dell'operatore)

PENALE

444. Commercio di sostanze alimentari nocive.

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

515. Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.